



COMUNE DI GALLICANO
.....
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA




Indice


TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1 - Finalità	5
Art. 2 - Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni	5
Art. 3 - Ambito di applicazione	5
TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	6
Art. 4 – Delle occupazioni	6
Art. 5 - Occupazione di spazio pubblico con tavoli, sedie, <i>esposizioni pubblicitarie</i>	6
Art. 6 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti.....	7
Art. 7 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.....	8
Art. 8 - Luminarie.....	8
Art. 9 - Occupazione di sede stradale, ponteggi e accantieramenti.....	9
Art. 10 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri.....	9
Art. 11 - Atti vietati su suolo pubblico	10
Art. 12 - Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico	11
TITOLO III NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO	12
Art. 13 - Patrimonio pubblico e arredo urbano.....	12
Art. 14 - Accesso alle strutture sportive pubbliche	12
TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI.....	13
Art. 15 - Decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere	13
Art. 16 - Sgombero neve.....	14
Art. 17 - Nettezza del suolo pubblico	14
Art. 18 - Abbandono rifiuti.....	15
Art. 19 - Modalità di conferimento rifiuti solidi urbani	15
Art. 20 - Panni e tappeti su finestre e balconi	15
TITOLO V TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA	16



Art. 21 - Prevenzione incendi ed infortuni	16
Art. 22 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo.....	16
Art. 23 - Detenzione di materiale infiammabile	17
Art. 24 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico	17
Art. 25 - Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via.....	17
Art. 26 - Segnalazioni per verniciature	18
Art. 27 - Attività di commercio/riparazione/depositi di pneumatici.....	18
TITOLO VI PUBBLICA QUIETE	18
Art. 28 - Tranquillità delle persone.....	18
Art. 29 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e nei luoghi di ritrovo.....	19
Art. 30 - Rumori e schiamazzi per le strade.....	20
Art. 31 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali.....	20
Art. 32 - Impianti di climatizzazione e condizionamento aria	20
Art. 33 - Uso di cannoncini antigrandine e dissuasori sonori.....	20
TITOLO VII POLIZIA ANNONARIA	21
Art. 34 - Commercio su area pubblica in forma itinerante e non: prescrizioni ed obblighi	21
Art. 35 - Esposizione dei prezzi	21
Art. 36 - Insediamento di sexy shop ed esposizione di riviste pornografiche.....	21
Art. 37 - Obbligo dell'uso dei bagni	22
Art. 38 - Occupazione per esposizione di merce	22
Art. 39 - Raccolta fondi	22
Art. 40 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici.....	23
Art. 41 - Suonatori ambulanti e girovaghi	23
TITOLO VIII CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI	24
ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI.....	24
Art. 42 - Custodia e tutela degli animali	24
Art. 43 - Conduzione dei cani	25
TITOLO IX ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI	



Art. 44 - Concimazioni e diserbanti	26
Art. 45 - Pulizia fossati	27
TITOLO X SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	27
Art. 46 - Spettacoli viaggianti.....	27
Art. 47 - Carovane.....	28
TITOLO XI SANZIONI.....	28
Art. 48 - Sanzioni.....	28
Art. 49 - Sanzioni accessorie	28
Art. 50 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità	28
Art. 51 - Sistema sanzionatorio	29
Art. 52 Principio di specialità e concorso di norme.....	29
TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI	29
Art. 53 - Abrogazioni ed entrata in vigore	29
Art. 54 – Comunicazione.....	30



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità


1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, le norme e i comportamenti necessari per la serena e civile convivenza nel territorio del comune di Gallicano favorendo una permanente vicinanza tra il Comune ed i cittadini, al fine di garantire la libertà di ciascuno nel rispetto di quella di tutti. In particolare, il Regolamento detta le disposizioni per evitare danni o pregiudizi alle persone o alle cose, tutelare la tranquillità sociale, garantire la fruibilità e il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni e favorire e tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e del patrimonio pubblico. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art.158 c.2 del D.Lgs.31/03/1998 n.112.
2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.
3. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine "Comune", si intende il "Comune di Gallicano".

Art. 2 - Funzioni di vigilanza e accertamento delle violazioni

1. Le funzioni amministrative relative alla materia "polizia urbana" concernono le attività di polizia amministrativa nelle materie che, specificatamente trasferite, attribuite o delegate al Comune, si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale, ed in conformità con la vigente normativa sull'ordinamento degli enti locali.
2. Della vigilanza sull'applicazione del presente regolamento sono incaricati: la Polizia Municipale, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 13 della legge 24.11.1981 n. 689 e i dipendenti dell'Amministrazione Comunale incaricati per legge, per funzione o per delega dei predetti controlli. Possono altresì provvedere alla vigilanza sull'applicazione del presente regolamento le guardie volontarie delle associazioni che abbiano stipulato apposita convenzione con il Comune.
3. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.
4. Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 3 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica su tutto il territorio comunale. :



⋮


TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 – Delle occupazioni

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche comunali, nonché da aree private ad uso pubblico.
2. E' vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso non sia debitamente autorizzato o concesso.
3. Fatta salva l'applicazione del codice della strada e del suo regolamento di esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, lanterne semaforiche, fari d'illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato alla pubblica visibilità.
4. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione o concessione, e di mostrarla a richiesta degli organi di vigilanza.
5. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nei casi previsti dai commi 2 e 3, l'obbligo della cessazione dell'attività e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 5 - Occupazione di spazio pubblico con tavoli, sedie, esposizioni pubblicitarie

1. Ogni occupazione del suolo e dell'area pubblica, anche nelle aree di pubblico uso, deve essere autorizzata dal Comune, fatte salve le disposizioni contenute nel Codice della Strada e nell'apposito Regolamento sulle occupazioni degli spazi e aree pubbliche e deve essere svolta nel rispetto delle prescrizioni negli stessi stabilite.
2. Sul suolo e sull'area pubblica o di pubblico uso è proibita ogni attività che ne comporti il deterioramento, ne diminuisca il decoro, o crei pericolo alla collettività.
3. L'autorizzazione ad occupare spazio pubblico con tavoli, sedie e similari da destinare alla somministrazione può essere concessa ai soli pubblici esercizi come definiti dalla normativa vigente. Sull'area pubblica in questione è da considerarsi valida l'autorizzazione a somministrare alimenti e bevande rilasciata al titolare del pubblico esercizio richiedente l'occupazione di suolo pubblico.
4. L'Amministrazione comunale, in ogni caso, qualora vi si oppongano ragioni di viabilità e sicurezza del traffico o altri motivi di pubblico interesse, può, con atto motivato, negare o revocare l'autorizzazione.
5. Il rilascio delle autorizzazioni per occupazioni con tavoli e sedie destinate alla somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla presentazione della domanda da parte dell'interessato all'ufficio competente del Comune.



- ⋮
6. E' sempre richiesta l'autorizzazione ad occupare spazio pubblico per l'esposizione di veicoli ai fini propagandistici o pubblicitari, per la propaganda elettorale e per banchi di beneficenza.
 7. L'esposizione di un mezzo pubblicitario sul territorio comunale, ad esclusione dei veicoli, è soggetto ad autorizzazione, nel rispetto della normativa vigente. Ogni forma di pubblicità non preventivamente autorizzata costituisce una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 secondo comma del D. Lgs. 507/93 salvo quanto previsto da leggi speciali. E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 D. lgs. 507/93.
 8. La pubblicità tramite l'esposizione di veicoli a ciò adibiti, è consentita negli spazi dove è consentita la sosta, per un periodo massimo di 24 ore. Al termine di tale periodo, l'esposizione di veicoli pubblicitari è soggetta a specifica autorizzazione in analogia alla pubblicità permanente. L'esposizione di veicoli pubblicitari al di fuori di quanto previsto ai punti precedenti, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.
 9. La pubblicità fonica è sempre soggetta ad autorizzazione. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, nei centri abitati l'autorizzazione alla pubblicità fonica è consentita dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30. La diffusione sonora è comunque sempre vietata a distanza inferiore a ml. 200 da ogni luogo adibito a degenza, dai plessi scolastici ove sono in corso lezioni, dai luoghi ove si svolgono cerimonie di culto e dai cimiteri;
- ⋮
10. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo della sospensione dell'attività e l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi nei casi previsti dalla legge.
 11. La violazione delle prescrizioni previste nel provvedimento di autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 150,00.

Art. 6 - Volantinaggio e distribuzione di oggetti

1. Il volantinaggio è consentito, purché non si pregiudichi la pulizia del suolo e non si intralci la circolazione di veicoli o pedoni. E' vietata la distribuzione e l'apposizione di materiale cartaceo sulle soglie e i gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno degli spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto specifici avvisi o abbiano installato appositi raccoglitori.
3. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che siano contrari al generale sentimento morale.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00



⋮


Art. 7 - Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune, ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi all'ufficio competente almeno 10 giorni prima, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi e i pali di sostegno mediante legature a condizione che gli stessi non siano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà e pericolo. Le strutture dell'illuminazione pubblica comunale possono essere utilizzate solo previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico competente.
3. E' sempre vietato, collocare ganci, attacchi e supporti sulle colonne dei portici, sulle facciate degli edifici pubblici e dei palazzi, oltre che sulle costruzioni monumentali.
4. Gli striscioni, addobbi, drappi e similari posti trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, ed a mt. 4,00 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi, senza comunque creare pericolo per la circolazione.
5. Entro 15 giorni dal termine della manifestazione, addobbi, striscioni e drappi devono essere rimossi.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
7. La violazione delle disposizioni del comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi. Le altre violazioni comportano l'applicazione di una sanzione da € 25,00 a € 150,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

⋮

Art. 8 - Luminarie

1. La collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario, è soggetta a segnalazione certificazione di inizio attività (SCIA) da presentarsi almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione o iniziativa, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia (L.R. 65/2014 e D.M.37/2008).Le pratiche SCIA riguardanti le luminarie, quando finalizzate al decoro urbano nel periodo delle festività, sono esentate dal pagamento dei diritti di segreteria per la presentazione del modello SCIA
2. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a mt. 5,50 dal suolo se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e mt. 3,50 se sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi. Eventuali deroghe alle suddette altezze possono essere rilasciate dall'Ufficio Tecnico solo nel caso di collocamento di luminarie sotto le volte dei portici.




- ⋮
3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamento, sono a totale carico del soggetto indicato nella SCIA.
 4. Entro 30 giorni dal termine della manifestazione, le luminarie devono essere rimosse.
 5. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché l'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 9 - Occupazione di sede stradale, ponteggi e accantieramenti

1. Chi esegue, su spazio pubblico, o d'uso pubblico, lavori di qualsiasi genere che producano schegge, polveri o altri detriti, deve provvedere a recintare con reti e teli protettivi l'area e adottare qualsiasi altro accorgimento idoneo ad impedire danno o molestia a cose e persone. In particolare la movimentazione e l'accumulo dei materiali da costruzione che, per loro natura, possono dare origine a diffusione di polvere o ad insudiciamento dell'area circostante, deve avvenire adottando accorgimenti idonei ad evitare che ciò accada (coperture, confinamento, bagnatura ecc.).
2. In particolare, è vietato gettare dall'alto di ponteggi o edifici su pubblica via o luoghi di pubblico passaggio materiali residui di demolizioni o rottami. Tali operazioni devono eseguirsi utilizzando appropriati metodi atti ad evitare pericolo a persone cose e animali, nonché spandimento di polveri.
3. Gli accantieramenti allestiti nei centri abitati ed in particolare nei centri storici devono essere recintati per un'altezza minima di due metri dal suolo con opportune barriere che impediscano la dispersione di polveri e detriti, con la realizzazione di struttura idonea anche ad impedire il facile accesso all'area di cantiere.
4. Qualora venga ad essere occupato il marciapiede o comunque un'area destinata al transito dei pedoni, oltre a quanto prescritto dal codice della strada, è fatto obbligo di realizzare degli scivoli o comunque di adottare accorgimenti per consentire l'agevole transito anche ai soggetti diversamente abili.
5. Gli uffici comunali competenti potranno impartire specifiche prescrizioni in caso di cantieri posti su carreggiate di dimensioni particolarmente ridotte in modo da evitare la caduta di detriti su aree pubbliche o comunque di pubblico transito.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 e, nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo della sospensione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 10 - Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo di pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate ed autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi e gli odori.
- ⋮



- ⋮
2. Tali operazioni, salvo casi di emergenza, devono eseguirsi nel centro storico dalle ore 8.00 alle ore 12.00, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Eventuali deroghe possono essere concesse dall'Ufficio Tecnico, per motivate esigenze di carattere igienico-sanitario.
 3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 450,00 e, nel caso previsto dal primo comma, l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 11 - Atti vietati su suolo pubblico


1. Sul suolo pubblico è vietato:

- a) lavare i veicoli, lavare o strigliare animali;
- b) eseguire attività che possano creare disturbo alla viabilità, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose;
- c) distribuire qualunque tipo di alimento a volatili ed altri animali presenti allo stato libero sul territorio comunale, ad eccezione delle aree agricole e dei punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle autorità competenti;
- d) abbandonare o lasciare incustoditi effetti o altro materiale anche non riconducibile nella categoria dei rifiuti;
- e) il campeggio o l'attendamento fuori dalle aree eventualmente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, effettuare lo scarico fuori dalle predette aree;
- f) lo scarico di acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle caditoie poste nelle aree pubbliche;
- g) gettare nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. E' vietato far bere gli animali a contatto con l'erogatore di fontane pubbliche. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili;
- h) bivaccare, sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, nei loggiati, androni e scale degli edifici aperti al pubblico, sulle gradinate di pubblici edifici o monumenti, nei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, giocare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando, con sacchetti o apparecchiature, il suolo pubblico e comunque compiere atti contrari alla nettezza e al decoro e non consoni alla dignità dei luoghi;
- i) soddisfare le necessità fisiologiche fuori dai luoghi deputati;
- j) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
- k) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o nelle fontane pubbliche;
- l) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
- m) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i cestini e i contenitori per la raccolta generica o differenziata dei rifiuti urbani;
- n) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici senza preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;

- ⋮
- o) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati posti con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;
 - p) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme vigenti in materia, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - q) danneggiare, deturpare o imbrattare con graffiti, scritte, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, le chiese e gli altri luoghi di culto, le panchine, gli alberi e le aree verdi, le targhe pubbliche e la segnaletica stradale, i manifesti pubblici, le carreggiate, i marciapiedi, i muri e l'arredo urbano in genere. In caso di urgenza, per tutelare l'ordine, l'igiene e la sicurezza delle persone e dei luoghi o per ragioni di opportunità, l'Amministrazione comunale provvede alla immediata eliminazione degli elementi deturpanti a spese del contravventore. Resta in ogni caso a carico dei proprietari interessati provvedere, a propria cura e spese, al ripristino di intonaco, tinteggiature e alla pulizia delle superfici in questione.
 - r) gettare rifiuti per terra o fuori dagli appositi cestini;
 - s) disperdere o gettare volantini o altro materiale divulgativo e pubblicitario, disseminandolo per la città al di fuori di cassette postali o simili;
2. La violazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), f), h), i), j), k), o) comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività. La violazione delle lett. d), e), g), l), m), n), p), q), s) comporta una sanzione da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione della attività e del ripristino dello stato dei luoghi. La violazione della lett. r) comporta una sanzione da € 100,00 a € 500,00 e l'obbligo della cessazione della attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 12 - Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico, oltre a quanto previsto dall'articolo 10, è vietato:
- a) circolare con ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi abbandonarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, le carrozzelle per invalidi nonché i mezzi appositamente autorizzati dalla Polizia Municipale;
 - b) transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva autorizzazione degli uffici comunali competenti;
 - c) collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione dell'Ufficio Tecnico;
 - d) asportare esemplari di arbusti o piante da fiore, salire sugli alberi o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;
 - e) accendere fuochi;
 - f) abbandonare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
 - g) utilizzare senza averne titolo le strutture da gioco riservate a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
 - h) tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature collocate nei parchi, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o ad uso pubblico;



- ⋮
- i) collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
 - j) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - k) fare il bagno o gettare cose o immergere oggetti o animali nelle fontane, nelle vasche e in genere in qualsiasi superficie acquea, ovunque presenti;
 - l) procurare molestie alla fauna sia stanziale che migratoria.
2. La violazione del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e nei casi di cui alle lett. a) b) e) g), h) k) l'obbligo della cessazione dell'attività. Nei casi di cui alle lett. c) d) f), i) si applica la sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.


TITOLO III NORME DI TUTELA DEL PATRIMONIO

Art. 13 - Patrimonio pubblico e arredo urbano

- 1. Per arredo urbano si intende tutto ciò che viene utilizzato al fine di valorizzare e/o migliorare esteticamente o comunque agevolare la fruibilità dello spazio pubblico.
- 2. Salvo quanto previsto dagli articoli 635, 639 e 733 del codice penale, è vietato compiere atti i quali arrechino in qualsiasi modo danno ai beni del patrimonio pubblico e all'arredo urbano. E' altresì vietato spostare i predetti dal luogo di originaria ubicazione.
- 3. Ad eccezione dei soggetti autorizzati, è inoltre vietato accedere alle aree interne delle proprietà comunali, quando l'accesso sia espressamente vietato da segnaletica.
- 4. La sosta dei veicoli è vietata su aree pubbliche verdi o aree attrezzate con giochi, fatta eccezione per i mezzi di servizio comunali o autorizzati dall'Ufficio Tecnico per la manutenzione o per attività di pubblica utilità.
- 5. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 nonché delle sanzioni accessorie della cessazione dell'attività e del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 14 - Accesso alle strutture sportive pubbliche

- 1. Sono vietati l'ingresso e l'uso delle strutture sportive pubbliche e delle aree di loro pertinenza, se non accedendo dalla biglietteria e con l'autorizzazione del personale responsabile, fatto salvo quanto eventualmente previsto con convenzioni o concessioni d'uso.
- 2. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.



TITOLO IV NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI

Art. 15 - Decoro dei fabbricati, delle aree nonché di pertinenze e manufatti in genere

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento comunale edilizio nonché dall'art. 677 del C.P., i proprietari hanno l'onere di mantenere in stato di efficienza e decoro le facciate degli edifici nonché porte, infissi, inferriate, serrande, grondaie, terrazze, davanzali, cancellate e recinzioni di aree o immobili che si affaccino sulla pubblica via o siano da essa visibili, comprese le aree pertinenziali. E' vietato lasciare in stato di fatiscenza o sporcizia: tende, insegne, vetrine, spazi espositivi, fari, luci, lanterne, targhe, bacheche, bandiere e simili, prospicienti o occupanti lo spazio pubblico. I suddetti elementi di arredo dovranno essere puliti e mantenuti in buono stato di conservazione. Gli immobili sfitti devono essere altrettanto mantenuti in stato decoroso e ben chiusi evitando l'accesso ad estranei; nel caso di negozi sfitti con vetrine, l'obbligo di mantenimento dello stato di decoro riguarda anche la parte visibile interna se non è stato provveduto ad un adeguato oscuramento delle vetrate.
2. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo possa derivare dagli stessi e di provvedere all'immediata messa in sicurezza.
3. I proprietari, locatari o concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri ecc... Sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici; uguali obblighi incombono ai proprietari delle insegne.
4. I proprietari, locatari o concessionari, compresi gli Amministratori Condominiali, sono responsabili della conservazione e pulizia delle parti degli edifici sulla pubblica strada o su portici di pubblico passaggio, comprese la pulizia e la sanificazione della pavimentazione e l'asportazione di graffiti e imbrattamenti, di manifesti e volantini abusivi.
5. Ogni qualvolta l'Autorità comunale riconosca la necessità di provvedere al rispetto di questi obblighi, la stessa potrà diffidare i proprietari e gli utilizzatori degli immobili a provvedere, secondo le modalità indicate dal presente regolamento.
6. L'Autorità Comunale, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela della sicurezza e della pubblica incolumità, con eventuale addebito delle spese nei confronti dei responsabili.
7. L'Amministrazione comunale ha facoltà di apporre ai fabbricati, anche di proprietà privata, impianti per l'illuminazione pubblica, cartelli per la denominazione delle vie o per la circolazione stradale, nonché altri oggetti di pubblica utilità, negli spazi ritenuti più convenienti o adatti all'efficacia ed alle finalità delle installazioni.
8. La violazione delle disposizioni del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Per la violazione delle altre disposizioni si

...


applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. E' sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 16 - Sgombero neve

1. I proprietari, o amministratori o conduttori di edifici a qualunque uso destinati, durante o a seguito di nevicate o gelate, devono tempestivamente segnalare agli uffici comunali eventuali formazioni di ghiaccio presenti su gronde, balconi, terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o ghiaccio aggettanti su suolo pubblico, che possano costituire pericolo o insidia per i passanti, nonché provvedere alla messa in sicurezza onde evitare pregiudizi a cose e/o persone.
2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio è fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
3. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
4. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano strada.
5. Nel caso di nevicate di livello superiore ai 10 cm, gli automobilisti sono chiamati a rimuovere i veicoli posteggiati sul ciglio della strada, spostandoli in parcheggi, garage o box, nonché nei cortili delle case e negli androni, per consentire il libero passaggio, sulle carreggiate, dei mezzi meccanici atti al servizio di sgombero della neve. Qualora non sia possibile trovare sistemazioni temporanee per le automobili al di fuori della carreggiata, i proprietari devono essere a disposizione o adoperarsi per rimuoverle al momento delle operazioni di pulizia della strada.
6. Le persone che non sono in grado, per comprovati motivi clinici, patologie croniche o situazioni di grave handicap, di provvedere all'adempimento degli obblighi indicati nel presente articolo possono comunicare la loro situazione al Comune e chiederne il supporto.
7. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 17 - Nettezza del suolo pubblico

1. Le persone interessate al carico, allo scarico od al trasporto, dal quale derivi ingombro o imbrattamento del suolo pubblico, sono tenute a provvedere immediatamente allo sgombero e alla pulizia del suolo stesso.
2. I titolari di attività commerciali, sia in sede fissa che ambulanti su aree pubbliche devono provvedere, a fine giornata, a raccogliere ed eliminare correttamente eventuali rifiuti derivanti dalle rispettive attività, rispettando gli obblighi di raccolta differenziata, secondo quanto previsto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
3. E' fatto obbligo, a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree e spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante.



- ⋮
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 18 - Abbandono rifiuti


1. In conformità all'art. 192 del D.Lgs 3.4.2006 n 152 è vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato di rifiuti di qualsiasi genere in aree pubbliche e private. (Nei casi di accertamenti, eseguiti dai preposti organi tecnici, di abbandono scarico o deposito di rifiuti, il Comune adotta ordinanza di rimozione e di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del trasgressore quando individuato, dei proprietari, locatari o affittuari negli altri casi. L'inadempienza all'ordine nel termine stabilito, e fatte salve le sanzioni di cui all'art. 255 del D.Lgs 3.4.2006 n 152, comporta l'esecuzione d'ufficio della rimozione dei rifiuti con spese a carico degli inadempienti.)
2. E' altresì vietato l'ammasso o il deposito in aree pubbliche e private, di prodotti, materiali o residui di qualsiasi tipo che per quantità, caratteristiche qualitative e tipologia di deposito possono creare situazioni di malsania igienico-sanitaria e/o degrado ambientale. (Nei casi di accertamenti, eseguiti dalle strutture del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. dell'esistenza di condizioni di cui sopra, il Comune adotta i necessari provvedimenti di rimozione dei materiali e /o residui nei confronti del responsabile e/o del proprietario dell'area.)
3. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 1500,00. E' comunque sempre prevista la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 19 - Modalità di conferimento rifiuti solidi urbani

1. I cittadini hanno l'obbligo di depositare i rifiuti domestici nei tempi e con le modalità stabilite dal gestore del servizio. Nello smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo di provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo quanto previsto dal gestore del servizio. E' vietato altresì ogni altro comportamento che comprometta l'attività di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti urbani.
2. I titolari di esercizi commerciali in genere, devono conferire i loro rifiuti, secondo gli orari e le modalità comunicati dal gestore del servizio o secondo le convenzioni eventualmente in essere.
3. E' vietato il conferimento nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti posti sul territorio comunale di rifiuti che non siano stati prodotti nel territorio del Comune.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 20 - Panni e tappeti su finestre e balconi

1. E' vietato scuotere, stendere e spolverare panni, tappeti o altro fuori da finestre o balconi che si affaccino su pubblica via o su aree soggette a pubblico passaggio



- ⋮
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO V TUTELA AMBIENTALE E SICUREZZA

Art. 21 - Prevenzione incendi ed infortuni

1. Salvo quanto prescritto da normative specifiche, è vietato accendere fuochi o bruciare materiale di qualsiasi tipo, ad esclusione delle potature per accertati motivi fitosanitari comunque autorizzati, purché sia rispettata una distanza tale da non recare nocimento o disturbo agli abitanti né pericolo per cose o persone. È vietato in ogni caso quando il vento trasporti il fumo ed i residui della bruciatura sulla sede stradale, in modo da rendere pericolosa la circolazione.
2. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri e griglie non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate.

⋮

5. È fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.
6. I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari, atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti.
7. La violazione delle disposizioni del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. La violazione delle altre disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00. È sempre prevista la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 22 - Emissione di odori, gas, vapori e fumo

1. È vietata la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori nocivi o molesti. Per tutte le attività produttive, la produzione e diffusione di odori, gas, nebulizzazioni, fumi e vapori è subordinata al rispetto delle vigenti norme in materia di igiene sanità ed inquinamento atmosferico.
2. L'utilizzo sul territorio comunale di generatori autonomi di corrente alimentati con motore a scoppio, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) alimentazione elettrica di attrezzature e/o strumenti connessi allo svolgersi di manifestazioni di durata non superiore alle 24 ore; nei mercati e nelle fiere è consentito utilizzare sorgenti



- ⋮
- di energia elettrica purché nel rispetto delle normative vigenti in materia di inquinamento acustico ed atmosferico e purché le predette siano dotate di dichiarazione di conformità alle normative vigenti in materia;
- b) alimentazione di soccorso di qualsiasi apparato elettrico, in caso di interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica o di assenza della stessa;
- c) ogni qualvolta lo consenta l'Ufficio Ambiente in deroga a quanto sopra, su specifica richiesta presentata dall'avente titolo, per comprovate esigenze.
3. la violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.

Art. 23 - Detenzione di materiale infiammabile


1. E' vietato tenere accatastati allo scoperto legna, paglia e qualsiasi altro materiale infiammabile, nei cortili circondati da fabbricati per più di due lati, se non adottando le opportune cautele.
2. Nei sotterranei delle abitazioni e nei cortili interni non è possibile detenere bombole di gas piene se non nel numero strettamente necessario per il riscaldamento o gli usi domestici degli occupanti il fabbricato e sempre nel rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimozione del materiale.

Art. 24 - Oggetti mobili su balconi, davanzali o in esposizione su suolo pubblico

1. Salvo il dettato dell'art. 675 c.p., gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio che si affacci su pubblica via, nonché esposti su area pubblica, devono essere adeguatamente assicurati contro il pericolo di caduta.
2. All'esterno di balconi o finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio, nonché la caduta di terra o l'emissione di polveri, anche sbattendo tappeti, tovaglie e simili.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire il gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali di gronda sul suolo pubblico.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 25 - Rami e siepi sporgenti sulla pubblica via

1. I rami e le siepi, anche collocati nelle fioriere che si affacciano su area pubblica da proprietà private devono essere potati a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli o venga occultata la segnaletica pubblica.
- ⋮



- ⋮
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore a mt. 3,00, al di sopra del marciapiede e a mt. 5,50, se sporgenti sopra la carreggiata.
 3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
 4. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi immediatamente qualora siano caduti su suolo pubblico, ed essere portati negli appositi luoghi autorizzati.
 5. La violazione alle disposizioni dei commi 1, 2 e 3, salvo quanto previsto dal codice della strada, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. La violazione di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 26 - Segnalazioni per verniciature

1. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate, o a tinteggiare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

⋮

Art. 27 - Attività di commercio/riparazione/depositi di pneumatici

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici l'accatastamento all'esterno degli pneumatici stessi, deve avvenire in modo ordinato con disposizione su pile al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. La collocazione all'esterno di contenitori scoperti deve essere effettuata in modo da evitare l'eccessivo ristagno dell'acqua piovana.
3. Sono comunque fatti salvi specifici provvedimenti emanati in materia.
4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

TITOLO VI PUBBLICA QUIETE

Art. 28 - Tranquillità delle persone


1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità, sia nel consueto svolgimento delle rispettive attività, sia delle ore di riposo delle persone come presupposto della qualità della vita nei centri abitati.
 2. Nelle abitazioni private i cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
- ⋮



- ⋮
3. In particolare, è vietato utilizzare, prima delle ore 7,00 e dopo le ore 23,00, le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni.
 4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, o comunque di produzione o riproduzione musicale e sonora in genere devono essere utilizzati sempre con modalità e tempi tali da non determinare molestia e disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
 5. Per l'esecuzione di lavori in locali a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, oltre alle prescritte autorizzazioni di legge, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. In tali casi, salvo piano acustico comunale o specifiche deroghe accordabili dall'Autorità Comunale, i lavori non potranno essere eseguiti prima delle ore 8,00, (ore 9,30 nei giorni festivi) e protrarsi oltre le ore 20,00.
 6. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 23,00 alle ore 8,00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato o salvo più puntuale normativa del piano acustico comunale.
 7. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
- ⋮

Art. 29 - Rumori e schiamazzi nei locali pubblici e nei luoghi di ritrovo

1. I titolari delle licenze per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo e intrattenimento, i titolari e i gestori degli esercizi commerciali di vendita e degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i responsabili e i gestori dei circoli privati, i titolari di sale da gioco debitamente autorizzate, i titolari e i gestori di attività produttive con vendita di prodotti alimentari e non, sono tenuti a porre in essere tutte le cautele atte a scoraggiare i comportamenti che causano schiamazzi e rumori. La propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisioni o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione sonora, oltre a rispettare i limiti di emissione previsti dal Piano di Classificazione Acustica vigente, non deve comunque recare disturbo alle persone. L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 22.00 alle 7.00 (alle ore 9,00 dei giorni festivi) salvo specifica autorizzazione in deroga o più puntuale normativa del piano acustico comunale.
2. Nelle strade e nelle aree pubbliche, è vietato recare disturbo con rumori e schiamazzi, strumenti musicali o altri mezzi di diffusione sonora.
3. L'Amministrazione comunale può ridurre l'orario di apertura di singoli locali o sospendere l'attività nel caso si rilevino violazioni al rispetto delle quiete pubblica.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.



⋮

Art. 30 - Rumori e schiamazzi per le strade

1. Durante il trasporto, il carico e lo scarico o lo spostamento di oggetti o materiali per le strade pubbliche e private, nei cortili e nelle pertinenze, è fatto obbligo di attuare tutte le cautele per evitare frastuono o rumore.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

Art. 31 - Disturbo alla pubblica quiete procurato da animali

1. In proprietari di animali devono adottare ogni cautela al fine di impedire che gli stessi possano causare disturbo alla quiete pubblica e privata, soprattutto in orari notturni.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.

.....


Art. 32 - Impianti di climatizzazione e condizionamento aria

1. L'installazione all'esterno degli edifici di impianti di climatizzazione è vietata sulle facciate principali degli edifici stessi in tutti i centri storici che si affacciano sulle pubbliche vie, sono invece ammissibili su prospetti secondari. Nei restanti edifici sono ammessi impianti esterni proporzionati alle esigenze di climatizzazione dell'immobile che dovranno essere preferibilmente alloggiati sul balcone, sul tetto, o sul retro o sulla fiancata dell'edificio. In tutti i casi, i predetti macchinari, ai fini acustici, non devono arrecare molestia ai cittadini.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

Art. 33 - Uso di cannoncini antigrandine e dissuasori sonori

1. Per l'utilizzo dei cannoni antigrandine si applica la normativa statale e regionale vigente previa comunicazione all'Ufficio Ambiente che potrà disporre, in base al contesto territoriale ed allo stato dei luoghi, eventuali prescrizioni del caso.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00.

⋮



⋮

TITOLO VII POLIZIA ANNONARIA

Art. 34 - Commercio su area pubblica in forma itinerante e non: prescrizioni ed obblighi

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e non, è soggetto alle seguenti prescrizioni:
 - a) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano;
 - b) chiunque effettui la vendita su aree pubbliche assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività;
 - c) è vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa (salvo pesca beneficenza riconducibili a società ONLUS o ad associazioni appartenenti al volontariato);
 - d) è fatto obbligo a tutti gli operatori che per qualsiasi ragione siano autorizzati all'occupazione di suolo pubblico in occasione dei mercati, manifestazioni ed intrattenimenti pubblici o altre iniziative, nelle vie oggetto di lavori di riqualificazione, di adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della pavimentazione.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

⋮


Art. 35 - Esposizione dei prezzi

⋮

1. E' fatto obbligo, a tutti coloro che vendono merce al dettaglio e la cui attività non risulti disciplinata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, qualora esponano prodotti nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale di vendita o su area pubblica o sui banchi di vendita ovunque collocati, di indicarne il prezzo di vendita al pubblico, in modo chiaro e ben visibile, mediante l'uso di cartelli o altre modalità idonee allo scopo.
2. Qualora i prodotti esposti siano identici, è sufficiente l'uso di un unico cartello, tranne nel caso in cui la vendita sia organizzata con il sistema di vendita del libero servizio. In tal caso è obbligatoria l'esposizione del prezzo su tutte le merci esposte al pubblico.
3. Qualora i prodotti esposti siano alimentari, il venditore ha inoltre l'obbligo di indicare, con le modalità indicate dai commi precedenti, il prezzo per unità di misura.
4. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

Art. 36 - Insediamento di sexy shop ed esposizione di riviste pornografiche

1. Tutti i sexy shop o gli altri esercizi che vendono prodotti pornografici, non devono esporre detti prodotti in luogo pubblico o comunque visibili dall'esterno.



- ⋮
2. E' fatto divieto ai rivenditori autorizzati di esporre al pubblico o rendere visibile dall'esterno materiale a contenuto pornografico. All'interno del negozio tale materiale deve essere posizionato in modo non facilmente visibile e non consultabile da parte dei minori.
 3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00

Art. 37 - Obbligo dell'uso dei bagni

1. E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentire l'utilizzazione dei bagni a chiunque ne faccia richiesta.
2. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00

⋮

Art. 38 - Occupazione per esposizione di merce

⋮

1. L'esposizione di merce su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, nel rispetto delle norme d'igiene urbanistiche e del codice della strada, è consentita per una profondità massima di metri uno e previo rilascio del prescritto titolo abilitativo, purché sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
2. I generi alimentari (confezionati e non) devono essere collocati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.
3. Le occupazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate solo in orario di apertura dell'esercizio commerciale, dovendosi rimuovere le strutture alla chiusura dello stesso.
4. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e, nel caso di cui ai commi 1 e 3, l'obbligo della rimozione delle strutture esterne. Nel caso di cui al comma 2 si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività svolta.

Art. 39 - Raccolta fondi

1. Le raccolte di fondi sono vietate su suolo pubblico tranne nel caso siano effettuate da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo o da rappresentanze politiche e sindacali regolarmente riconosciute; le stesse, tramite il loro presidente o responsabile, comunicano per iscritto alla Polizia Municipale, almeno 48 ore prima della raccolta, i nominativi delle persone preposte ad essa. Nella comunicazione devono essere indicati la sede legale dell'organizzazione ed i dati anagrafici del presidente o responsabile.
2. Chi effettua la raccolta di fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.




- ⋮
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 40 - Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti Benefici

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti personali di riconoscimento, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.
.....
4. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'obbligo della cessazione dell'attività.

Art. 41 - Suonatori ambulanti e girovaghi

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti di mestieri girovaghi, non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto, ospedali ed in altri luoghi dove possano recare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla circolazione.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 60 minuti o sostare successivamente a meno di cento metri dal luogo della sosta precedente. Nel centro storico, i suonatori ambulanti e gli esercenti mestieri girovaghi possono esercitare la propria attività, previo nulla osta rilasciato dagli uffici comunali competenti, nel rispetto delle eventuali prescrizioni impartite.
3. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria della cessazione dell'attività.




⋮

TITOLO VIII CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI

ANIMALI DOMESTICI O ADDOMESTICATI

Art. 42 - Custodia e tutela degli animali

1. Salvo quanto disposto dall'art. 672 C.P., i proprietari o i possessori di animali devono garantire le condizioni igienico sanitarie e di decoro del luogo in cui vivono e vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo o danno a persone e/o cose.
2. L'Amministrazione comunale, qualora accerti che la presenza di animali, anche se detenuti su proprietà privata, provoca inconvenienti igienici può, su parere dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ordinarne l'allontanamento.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente che impartirà le necessarie prescrizioni.
4. E' vietato:
 - a) tenere animali in condizioni tali da causare sporcizia, odori sgradevoli o qualsiasi altro pregiudizio all'igiene nei luoghi pubblici e all'interno di abitazioni private;
 - b) consentire che gli animali, con le proprie deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi, gli spazi dei pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività; nel caso si verificasse l'imbrattamento, i proprietari o chiunque li abbia in custodia, devono provvedere alla immediata pulizia del suolo;
 - c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - d) lasciare vagare gli animali su aree pubbliche;
 - e) esercitare l'apicoltura nel centro abitato;
 - f) esercitare l'attività di allevamento di animali di qualsiasi tipo nel centro storico
 - g) condurre a pascolare bestiame di qualunque genere lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.
5. La violazione delle disposizioni dei commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
6. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale.
7. La violazione delle disposizioni del comma 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €154,00 a € 516,00 di cui all'articolo 5 rubricato: sanzioni comma 1 della legge 14 ottobre 1991, n. 281, recante "legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo".



⋮

Art. 43 - Conduzione dei cani

1. Sul suolo pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio. Per i cani di grossa taglia, è sempre obbligatorio l'uso del guinzaglio e, ove previsto dalle norme statali, della museruola, in qualunque luogo pubblico essi vengano condotti. Potranno essere lasciati senza guinzaglio e museruola i cani condotti in spazi debitamente individuati e circoscritti (aree di sgambamento), i cani da caccia nei soli momenti in cui vengano utilizzati per tale scopo o addestrati a tale fine ed i cani delle Forze di Polizia quando siano utilizzati per servizio.
2. I cittadini, che possiedono cani con aggressività non controllata o di grossa taglia, sono obbligati a stipulare un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi dal proprio animale. In caso di mancata stipula della polizza, il cane è soggetto a sequestro amministrativo e sarà restituito al proprietario solo in seguito all'attivazione dell'assicurazione e versate le somme sostenute dal comune. Per l'intera durata del sequestro, sarà l'Amministrazione comunale a prendersi cura delle condizioni di salute dell'animale, con spese a carico del proprietario.
3. Il possesso e la conduzione di cani rientranti nelle categorie con aggressività non controllata sono proibiti per i minorenni, alle persone affidate ad amministratori di sostegno e ai cittadini sottoposti, a causa di infermità, a status di interdizione o inabilità.
4. Sono vietati sia l'addestramento dei cani per accrescerne la potenziale aggressività, sia la somministrazione, agli stessi animali, di sostanze dopanti.
5. E' vietato organizzare combattimenti tra animali.
6. E' obbligatorio l'uso di guinzaglio sui mezzi di trasporto pubblico. E' obbligatorio l'uso di museruola per i cani di media e grossa taglia sui mezzi di trasporto pubblico. Si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescano a mordere.
7. E' fatto obbligo agli accompagnatori di cani nelle aree aperte al pubblico di avere, al seguito, idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni del cane e di provvedere alla totale immediata asportazione delle deiezioni lasciate dai cani.
8. Per qualsiasi segnalazione in merito a casi di abbandono o maltrattamento degli animali, i cittadini possono rivolgersi alla Polizia Municipale.
9. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'applicazione della sanzione accessoria della pulizia del luogo interessato dalle deiezioni.




⋮

TITOLO IX ATTIVITA' AGRICOLE E TENUTA GIARDINI

Art. 44 - Concimazioni e diserbanti

1. E' vietato l'accumulo di concimi nei giardini e terreni dentro i centri abitati in quantità tali da provocare odori sgradevoli percepibili dal vicinato e da aree pubbliche. E' ammesso comunque l'utilizzo dei concimi maleodoranti se gli stessi vengono interrati nell'immediatezza.
2. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, è fatto obbligo di evitare che siepi o piantagioni fuoriescano dalle proprie recinzioni, causando danni o intralcio alla circolazione e il proprietario è obbligato a potarle periodicamente in modo da evitarlo.
3. E' vietata l'eliminazione della vegetazione erbacea, arborea ed arbustiva mediante l'utilizzo del fuoco o l'impiego di diserbanti e disseccanti lungo le rive, le scarpate, i margini delle strade, i fossi di scolo, i confini poderali.
4. I terreni privati all'interno del centro abitato devono essere tenuti in adeguate condizioni di manutenzione e decoro da parte dei cittadini che ne hanno la disponibilità, con particolare riguardo alla rimozione delle sterpaglie e al mantenimento di condizioni igieniche idonee a prevenire il proliferare di animali sgraditi o portatori di malattie. I cittadini sono inoltre tenuti a evitare ogni rischio che i rispettivi terreni siano potenzialmente causa di incendio o deposito di rifiuti. A questo scopo è fatto inoltre obbligo di mantenere l'eventuale manto erboso a un livello di altezza tale da non essere potenzialmente causa di incendi o di depositi di rifiuti e di rimuovere qualsiasi altro materiale che ne possa aumentare il rischio.
5. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa o materiale, che a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro del centro abitato.
6. Ai fini di salvaguardare la pubblica incolumità nelle recinzioni, i proprietari devono evitare l'uso di materiali pericolosi in sé o per come sono utilizzati. E', comunque, assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
7. La violazione delle disposizioni dei comma 1 - 2 - 4 - 5 - 6 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. La violazione del comma 3 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 80,00 a € 480,00 e della sanzione accessoria della cessazione dell'attività.



⋮


Art. 45 - Pulizia fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
2. I suddetti soggetti devono inoltre provvedere alla corretta gestione dei terreni incolti che confinano con la viabilità pubblica e con edifici privati; in particolare dovrà essere garantita una fascia di rispetto dalle suddette aree confinanti adeguata ad impedire la propagazione di eventuali incendi.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 nonché della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

TITOLO X SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 46 - Spettacoli viaggianti

1. Gli spettacoli viaggianti quali circhi, giostre e simili, devono essere regolarmente autorizzati in ottemperanza alla normativa vigente in materia.
2. L'occupazione per l'allestimento di tali spettacoli può avvenire solo sulle aree a tal fine preventivamente individuato o comunque autorizzate.
3. Il concessionario o comunque l'assegnatario di uno spazio per l'effettuazione di spettacoli viaggianti, può svolgere la propria attività esclusivamente nell'area concessagli.
4. Il suolo circostante lo spazio occupato per spettacoli, fiere e simili, deve essere tenuto costantemente pulito ed in perfette condizioni d'igiene e decoro, a cura dei concessionari.
5. E' fatto divieto, a coloro che occupano suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni legate a spettacoli viaggianti, di attirare il pubblico con richiami o rumori molesti.
6. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. E' prevista, nei casi di cui ai commi 1, 2, 3, e 5, l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione dell'attività. Nel caso previsto dal comma 4 è prevista l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.



⋮

Art. 47 - Carovane

1. Le carovane al seguito di spettacoli viaggianti, devono essere autorizzate all'occupazione di suolo pubblica da parte dell'ufficio comunale competente. Le carovane medesime sono tenute a mantenere in stato di decoro e di igiene lo spazio concesso, nonché a ripulire l'area al termine dell'occupazione. L'autorizzazione può essere rilasciata per la sola durata dello spettacolo.
2. È vietata la permanenza su tutto il territorio comunale delle carovane di nomadi, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti normative regionali e nazionali.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e delle sanzioni accessorie del ripristino dello stato dei luoghi e della cessazione dell'attività.

TITOLO XI SANZIONI

.....

Art. 48 - Sanzioni

.....

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita con la sanzione amministrativa per esse determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso e potrà essere adeguata alle mutate esigenze di carattere generale con provvedimento dell'Organo comunale competente.


⋮

Art. 49 - Sanzioni accessorie

1. Qualora sia prevista l'applicazione di sanzioni accessorie, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento e contestazione. Il trasgressore, quando le circostanze lo esigano, è tenuto ad adempiere immediatamente, e comunque nel termine di 10 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.

Art. 50 - Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore ne fa espressa menzione nel verbale di accertamento. Nel medesimo verbale si dà atto altresì dell'eventuale immediato ripristino
2. Qualora il ripristino non sia immediatamente eseguito od eseguibile, copia del verbale sarà trasmesso al competente Ufficio del Comune per l'emissione della relativa ordinanza. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato



⋮

Art. 51 - Sistema sanzionatorio

1. La competenza nell'accertamento delle violazioni al presente regolamento spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. Possono altresì essere incaricati della verifica del rispetto del presente regolamento soggetti appartenenti ad associazioni zoofile e/o ambientaliste che abbiano stipulato specifiche convenzioni con il Comune

2. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite dall'ordinamento, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.

⋮

3. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689,

4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinate al Comune. Art. 57 - Principio di specialità e concorso di norme

⋮


Art. 52 Principio di specialità e concorso di norme

5. Quando una violazione dei regolamenti o delle ordinanze sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche la lesione di un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione prevista dalla norma regolamentare o dall'ordinanza violata.

TITOLO XII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 - Abrogazioni ed entrata in vigore

1. E' abrogato il precedente Regolamento di Polizia Urbana ed ogni altra norma che, contenuta in regolamenti ed ordinanze comunali precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, sia in contrasto con lo stesso.
2. Le norme del presente regolamento, divenute regolarmente esecutive dopo la pubblicazione per quindici giorni a norma di legge, entreranno in vigore.



...

Art. 54 – Comunicazione

1. L'Amministrazione comunale promuove la più ampia comunicazione delle norme contenute nel Regolamento di Polizia Urbana mediante specifiche iniziative divulgative ed illustrative, rivolte anche a comunità e soggetti di origine straniera.

.....

.....

...

